

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Apertura e gestione dei contingenti

1. Il presente regolamento reca apertura di modalità di gestione dei contingenti tariffari all'importazione di prodotti del settore delle carni suine indicati all'allegato I.
2. I contingenti indicati all'allegato I, parte A, del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l'articolo 308 *quater*, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.
3. I contingenti indicati all'allegato I, parte B, sono gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo delle domande.
4. Per i contingenti indicati all'allegato I, parte B, del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008, salvo disposizione contraria del presente regolamento.

Articolo 2

Periodi contingenti d'importazione

I contingenti di cui all'articolo 1 sono aperti su base annua dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno seguente, ad eccezione del contingente recante il n. d'ordine 09.0119 che è aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 3

Prodotti dei codici NC 0203 19 55 ed ex 0203 29 55

1. Ai fini del presente regolamento, fra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55 dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4038, 09.0118 e 09.4170, si considerano:
 - a) «lombate disossate», le lombate e i pezzi di lombate disossate, senza il filetto, con o senza la cotenna e il lardo;
 - b) «filetto mignon», il pezzo comprendente la carne dei muscoli *musculus major psoas* e *musculus minor psoas*, con o senza testa, anche non rifilato.
2. Ai sensi del presente regolamento, fra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55 dei contingenti con i numeri d'ordine 09.4038, 09.0123 e 09.4204 sono ricompresi i prosciutti e loro pezzi.

CAPO II

CONTINGENTI GESTITI SECONDO IL METODO D'ESAME SIMULTANEO DELLE DOMANDE

Articolo 4

Ripartizione dei quantitativi

Il quantitativo fissato per il periodo contingente annuale, di cui all'allegato I, parte B, è ripartito in quattro sottoperiodi contingenti, come di seguito indicato:

- a) 25 % dal 1° luglio al 30 settembre;
- b) 25 % dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- c) 25 % dal 1° gennaio al 31 marzo;
- d) 25 % dal 1° aprile al 30 giugno.

Articolo 5

Richiedenti

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingente annuo, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti del settore delle carni suine ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera q), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 6

Domanda di titoli di importazione e titoli di importazione

1. La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.
2. La domanda di titolo riguarda un quantitativo di almeno 20 tonnellate e pari al massimo al 20 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingente di cui trattasi.
3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
 - a) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine;
 - b) nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.Inoltre, per i contingenti 09.4170 e 09.4204, la menzione «sì» della casella 8 è contrassegnata con una crocetta.
4. Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.
5. I titoli comportano l'obbligo di importare:
 - a) dagli Stati Uniti d'America per il contingente n. 09.4170,
 - b) dal Canada per il contingente 09.4204.
6. Le domande di titoli d'importazione sono presentate nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi contingenti di cui all'articolo 4.

7. All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.
8. Per quanto riguarda il contingente n. 09.4038, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti aventi uno stesso numero d'ordine, se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, sono presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 2 del presente articolo esse sono considerate come un'unica domanda.

Articolo 7

Rilascio dei titoli di importazione

I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri a partire dal 23 del mese di presentazione delle domande e prima dell'inizio del sottoperiodo contingente in questione.

Articolo 8

Comunicazioni alla Commissione

1. Le comunicazioni relative alle domande di titolo, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, sono effettuate entro il 14 del mese di presentazione delle domande.
2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006:
 - a) le comunicazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento sono effettuate prima della fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingente.
 - b) le comunicazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento sono effettuate una prima volta contemporaneamente alla domanda per l'ultimo sottoperiodo contingente, e una seconda volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale per i quantitativi non ancora comunicati con la prima comunicazione.
3. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo contingente annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato, ripartiti per numero d'ordine.
4. I quantitativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono espressi in chilogrammi.

Articolo 9

Validità dei titoli d'importazione

1. In deroga all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità dei titoli di importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.
2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 10

Origine dei prodotti

1. L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata secondo le norme comunitarie vigenti.
2. Per quanto riguarda il contingente n. 09.4170, l'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato d'origine rilasciato dalle competenti autorità degli Stati Uniti d'America a norma degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
3. Per quanto riguarda il contingente n. 09.4204, l'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato d'origine rilasciato dalle competenti autorità del Canada a norma degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 806/2007, (CE) n. 812/2007, (CE) n. 979/2007 e (CE) n. 1382/2007 sono abrogati. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 1382/2007 continua ad applicarsi per i periodi contingenti d'importazione precedenti al 1° gennaio 2010.

Tuttavia, i regolamenti (CE) n. 806/2007, (CE) n. 812/2007 e (CE) n. 979/2007, continuano ad applicarsi per i periodi contingenti d'importazione precedenti al 1° luglio 2009.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (31-5-2009)

Esso si applica ai periodi contingenti d'importazione aperti a partire dal 1° luglio 2009. Tuttavia, per quanto riguarda il contingente n. 09.0119, esso si applica ai periodi contingenti d'importazione aperti a partire dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2009.

ALLEGATO I

Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, l'applicabilità del regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

PARTE A

Contingenti gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito»

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione delle merci	Quantitativi in tonnellate (peso del prodotto)	Dazio applicabile (EUR/t)
09.0118	ex 0203 19 55, ex 0203 29 55	Filetto fresco, refrigerato o congelato	5 000	300
09.0119	0203 19 13 0203 29 15	Carni suine, fresche, refrigerate o congelate	7 000	0
09.0120	1601 00 91	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	3 002	747
	1601 00 99	Altri		502
09.0121	1602 41 10	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	6 161	784
	1602 42 10			646
	1602 49 11			784
	1602 49 13			646
	1602 49 15			646
	1602 49 19			428
	1602 49 30			375
	1602 49 50			271
09.0122	0203 11 10 0203 21 10	Carcasse o mezzene fresche, refrigerate o congelate	15 067	268
	0203 12 11	Pezzi freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti, presentati da soli		5 535
0203 12 19	300			
0203 19 11	300			
0203 19 13	434			
0203 19 15	233			
ex 0203 19 55	434			
0203 19 59	434			
0203 22 11	389			
0203 22 19	300			
0203 29 11	300			
0203 29 13	434			
0203 29 15	233			
ex 0203 29 55	434			
0203 29 59	434			

PARTE B

Contingenti gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo delle domande

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione delle merci	Quantitativi in tonnellate (peso del prodotto)	Dazio applicabile (EUR/t)
09.4038	ex 0203 19 55, ex 0203 29 55	Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati	35 265	250
09.4170	ex 0203 19 55 ex 0203 29 55	Lombate e prosciutti disossati freschi, refrigerati o congelati originari degli Stati Uniti d'America	4 722	250
09.4204	0203 12 11	Pezzi freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti, presentati da soli, originari del Canada	4 624	389
	0203 12 19			300
	0203 19 11			300

	0203 19 13			434
	0203 19 15			233
	ex 0203 19 55			434
	0203 19 59			434
	0203 22 11			389
	0203 22 19			300
	0203 29 11			300
	0203 29 13			434
	0203 29 15			233
	ex 0203 29 55			434
	0203 29 59			434

ALLEGATO II

PARTE A

Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera b)

in italiano : Regolamento (CE) n. 442/2009.

PARTE B

Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 4

in italiano : riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 442/2009.

Omesse le diciture nelle altre lingue